

**Comune di Borghetto Santo Spirito
(Provincia di Savona)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
disciplinante**

**IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI
DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE,
E DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

Indice

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 3
Articolo 2 – Individuazione e quantificazione delle risorse.....	pag. 3
Articolo 3 – Condizioni e limiti alla distribuzione del fondo	pag. 3
Articolo 4 – Destinazione del Fondo	pag. 3
Articolo 5 – Distribuzione del Fondo	pag. 4
Articolo 6 – Entrata in vigore	pag. 4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali del Servizio Tributi, ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente.

2. Il presente Regolamento è adottato con la finalità di potenziare ed incentivare l'attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione tributaria, ivi comprese le attività connesse alla partecipazione all'accertamento dei tributi erariali in applicazione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazione dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Articolo 2 – Individuazione e quantificazione delle risorse

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 1 del presente Regolamento è istituito un Fondo nel quale confluisce il 5% (cinque per cento) del maggior gettito derivante dalle somme riscosse, ivi comprese quelle coattive, a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU) e di Tassa sui Rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento del Fondo.

2. Per maggior gettito si intende l'importo non versato volontariamente ed effettivamente riscosso a seguito dell'attività di accertamento del Comune non affidata in concessione, anche a seguito di provvedimenti emessi, e notificati, in anni precedenti nonché con riferimento alle attività connesse alla partecipazione dell'ente all'accertamento dei tributi erariali, come risultante dal conto consuntivo approvato.

Articolo 3 – Condizioni e limiti alla distribuzione del fondo

1. La distribuzione del Fondo di cui al precedente art. 2 del presente regolamento è subordinata all'approvazione del Bilancio di previsione del rendiconto entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come eventualmente differiti nei modi previsti dalla legge.

Art. 4 - Destinazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente art. 2, saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a. **nella misura compresa fra il 10 e il 30%** per il potenziamento delle risorse strumentali (arredamento, il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche etc.) del Servizio Tributi;

b. **nella misura compresa fra il 70% e il 90%** per il trattamento accessorio del personale del Servizio Tributi, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui al comma 2 dell'art. 23 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, impegnato al raggiungimento degli obiettivi di riscossione, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazione dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. La parte del fondo di cui al precedente comma 1 – lett. b) – destinato al trattamento accessorio del personale dipendente, è attribuita/distribuita in caso di raggiungimento degli obiettivi stabiliti annualmente con deliberazione la Giunta Comunale.

Articolo 5 – Distribuzione del Fondo

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite, tra il personale del Servizio Tributi impiegato nel raggiungimento degli obiettivi, privilegiando il recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo, destinata al trattamento economico accessorio, da attribuire ad ogni dipendente è quantificata sulla base della percentuale di partecipazione alla realizzazione degli obiettivi, ed è erogabile successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

3. Ad avvenuta approvazione del conto consuntivo il Responsabile del Servizio Tributi quantifica definitivamente il Fondo, ripartendo le risorse tra i componenti il Servizio. Quanto predetto è trasmesso al Servizio competente per la predisposizione degli atti di liquidazione.
3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. La quota del Fondo da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo pretorio (v. art. 10 preleggi, e TAR Lazio II-ter, sent. 11 marzo 2020, n. 3179)